

PER RECEVUTA
S. M. L. S.



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

24/19

14 SET. 2023

DECRETO DIRIGENZIALE N. 489 /DA del _____

Oggetto: Contenzioso ARGIRI LUCIANA c/ CAS. Sentenza 864/2022 della Corte d'Appello di Messina -Sez. Lavoro per differenze stipendiali. Liquidazione con **regolarizzazione contabile** a seguito di Pignoramento presso il Tesoriere e **Recupero del credito in favore del CAS.**

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel contenzioso dinnanzi alla Corte d'Appello di Messina Sez. Lavoro R.F.312/2021 tra le parti Argiri Luciana cod. fisc. RGRLCN65B52B695P C/ CAS è stata emessa la Sentenza n. 864/22 del 15/11/2022, che si allega (ALL.1) e che ha condannato questo Ente al pagamento a favore della dipendente della somma di € 32.084,23 per differenze stipendiali oltre interessi e rivalutazione, oltre al rimborso delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio in favore del legale distrattario Avv. Giuseppe Tribulato;

Che con precedente Decreto n. 89/DA del 23/2/2023 sono state liquidate solo le spese legali in favore del distrattario avv. Tribulato per l'importo di € 13.864,56 (All.2);

Che a seguito della notifica della Sentenza di primo grado n. 446/2021 del Tribunale di Patti e non avendo ricevuto il pagamento nei termini la Sig. Argiri Luciana ha notificato in data 7/12/202 un Atto di Precetto per l'importo complessivo di € 59.948,18, che si allega, (All.3) cui è seguita l'iscrizione della procedura esecutiva R.G.E. n. 260/2022 presso il Tribunale di Messina con la notifica dell'Atto di Pignoramento presso il Terzo, Tesoriere Unicredit; a seguito di tale procedura è stata emessa l'Ordinanza di Assegnazione del 18/1/2023 (All.4) con la quale il G.E. ha assegnato alla Sig.ra Argiri la somma precettata maggiorata delle spese di esecuzione per l'importo complessivo di € 42.167,73, giusto provvisorio di uscita n. 260 del 7/2/2023, sulle quali è stata operata un ritenuta d'acconto ai fini IRPEF di € 8.239,23 come da distinta del Tesoriere (All. 5);

Che trattandosi di importi riferiti a integrazioni stipendiali la somma di € 32.084,23 va sottoposta a tassazione previdenziale e fiscale mentre *“gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali e fiscali”* come previsto dal Decreto del Ministro del Tesoro del 1/9/1998 n. 352 art. 3 comma 2, confermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 14429 del/2017.

Che, in considerazione dell'avvenuto pagamento di cui sopra mediante procedura esecutiva, occorre procedere alla regolarizzazione contabile ed al calcolo degli emolumenti stipendiali netti dovuti alla Sig.ra Argiri Luciana a seguito della Sentenza di Appello n. 864/2022 che ha parzialmente modificato la Sentenza 446/2021 del Tribunale di Patti sia nell'importo degli emolumenti (ridotti da € 37.956,94 ad € 32.084,23) sia nella ripartizione delle spese legali tra la ricorrente ed il proprio legale quale distrattario;

Che a tal fine è stata effettuata la simulazione dell'elaborazione di tre distinte buste paga provvedendo al calcolare dapprima gli emolumenti netti riconosciuti dalla Sentenza di Appello (Cedolino 1 All. 6), poi sulla somma netta di € 20.804,40 è stata calcolata la Rivalutazione monetaria dal 31/5/2008 (valore medio del periodo riconosciuto) al 31/1/2023 (data del soddisfo) per € 2.933,36 ed elaborato il cedolino 2 (All.7); successivamente sono state inserite le somme non soggette a ritenuta aggiungendo le spese legali del I grado, della procedura esecutiva e del CTU per € 6.781,80 ottenute in assegnazione e detraendo le spese legali del I grado, pari ad € 5.603,02, in quanto riconosciute in Appello al legale distrattario ed a questi liquidate con il suddetto DA89/2023 determinando un importo netto finale di € 24.101,95 (cedolino 3- All.8);

10

Considerato che la Sig.ra Argiri ha avuto assegnata dal G.E. la somma netta di € 33.928,50 occorre procedere al recupero della differenza pari ad € 9.826,55 mediante richiesta alla dipendente del versamento in unica soluzione sul c/c del Consorzio;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere Atto** della Sentenza n. 864/2022 del 18/11/2022 della Corte d'Appello di Messina - Sez. Lavoro, emessa in favore della Sig.ra Argiri Luciana che si allega al presente (All. 1) ;
- **Impegnare** la spesa di € 42.167,73 per differenze stipendiali e rivalutaz. Monetaria e spese legali sul capitolo n. 11 del redigendo Bilancio 2023/2024, denominato "Spese per il trattamento economico del personale in organico", che presenta la relativa disponibilità, procedendo contestualmente alla regolarizzazione contabile del provvisorio di uscita n. 260 del 7/2/2023 per pari importo;
- **Prendere Atto** che dall'elaborazione dei cedolini paga , che si allegano, risulta un importo netto spettante dalla Dipendente pari ad € 24.101,95 mentre a seguito della procedura esecutiva azionata sulla Sentenza di Primo grado ha avuto assegnata la maggiore somma di € 33.928,50 per cui ne deriva un credito in favore di questo Consorzio di € 9.826,55,
- **Provvedere** al recupero della somma di € 9.826,55 a carico della dipendente ARGIRI Luciana mediante richiesta di versamento sul c/c del Consorzio a cura dell'Ufficio Contenzioso congiuntamente all'Uff. Risorse Umane ;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Uff. Personale e all' Ufficio Finanziario e di Ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza:

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale f.f.

Ing. Dario Costantino

N° 312/21 r.g.l.

STUDIO LEGALE
Avv. Giuseppe Tribulato
Via Felice Bisazza n. 30
98122 MESSINA - Tel. 090.675520
Cod. Fisc. TRB GPP 69S28 C351W
Partita IVA 01936510337



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA

Sezione lavoro

In nome del Popolo italiano

La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:

- | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|
| 1 | Dott. Beatrice Catarsini | Presidente |
| 2 | Dott. Concetta Zappalà | Consigliere |
| 3 | Dott. Fabio Conti | Consigliere estensore |

all'udienza collegiale del 15 novembre 2022, celebrata con le forme di cui all'art. 221 D.L. 34 del 2020, come modificato dalla legge di conversione 77 del 2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 312/21 R.G.L. e vertente

TRA

C.A.S. - Consorzio per le Autostrade Siciliane (c.f. 01962420830) in persona del Presidente, elettivamente domiciliato in Messina, via La Farina 62, presso lo studio dell'avv. Giovanni Caruso (c.f. crsgnn 50a11 f158n) che lo rappresenta e difende fax 090/694597 pec avv.giovannicaruso@pec.giuffre.it -Appellante

CONTRO

Argiri Luciana, nata a Capri Leone il 12.02.1965, (c.f. rgrlcn65b52b695p), elettivamente domiciliata in Messina, via Felice Bisazza 30, fax 0906010208 pec studiotribulato@pec.giuffre.it, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tribulato (c.f. trbgpp69s28c351w) che la rappresenta e difende -Appellata

OGGETTO: risarcimento danni- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 446 pubblicata in data 14 aprile 2021

CONCLUSIONI

Consorzio: in riforma della sentenza impugnata: a) dichiarare che il danno sofferto dall'appellata va determinato in una somma pari al 50% delle retribuzioni previste per la qualifica da conferire (paga ordinaria oltre rateo di 13a al 50%), detratto ogni periodo di attività lavorativa svolta ad altro titolo, e senza alcuna somma a titolo di festività e ferie non godute, nonché per indennità di servizio esterno ecc., e senza alcun onere contributivo; b) accertare che le somme eventualmente spettanti all'appellata sono pari ad €. 4.296,54; c) disporre, ove occorresse, il richiamo del CTU o il rinnovo della consulenza; d) con vittoria di spese e compensi dei due gradi o, in subordine, integrale compensazione.

Argiri: dichiarare inammissibile ed in subordine infondato l'appello nonché condannare il CAS alla integrale refusione delle spese dell'odierno giudizio oltre

Consorzio per le

AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. 43178

del 21-12-2022 Sez. A



N° 312/21 r.g.l.

generali iva e cpa disponendone la distrazione a favore dell'avv. Giuseppe Tribulato quale anticipatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti depositato il 10 maggio 2019, Argiri Luciana narrava che:

- il Consorzio per le autostrade Siciliane (CAS) aveva pubblicato avviso per la formazione di graduatoria per 49 agenti tecnici esattori (ATE), poi assunti con deliberazione del commissario straordinario n° 49/Comm del 12 maggio 2005;
- ella aveva agito innanzi al tribunale di Messina perché la graduatoria venisse disapplicata e le venisse riconosciuto il diritto a rientrare fra i vincitori, lamentando che era stata ignorata la riserva di legge in suo favore;
- il tribunale di Messina aveva accolto la domanda con sentenza 301/2008 ordinando la di lei assunzione, e la sentenza trovava conferma nella 350/2012 di questa Corte e nella 8558/2018 della Corte di Cassazione;
- CAS la immetteva in servizio l'1 luglio 2008 in ottemperanza alla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva;
- nelle more fra il 12 maggio 2005 e l'1 luglio 2008 ella era rimasta disoccupata.

Chiedeva la condanna di CAS al risarcimento del danno, evidenziando che altri colleghi nella medesima situazione avevano ottenuto già dal tribunale di Messina sentenza favorevole 2301/2014 di condanna del datore di lavoro al pagamento a titolo risarcitorio di 35.432,20 euro ciascuno (retribuzioni non percepite da maggio 2005 a giugno 2008) e retrodatazione dell'assunzione. Aggiungeva che la 2301/2014 è stata a sua volta confermata da questa Corte (sentenza 683/2018 del 18 ottobre 2018). Chiedeva applicarsi il medesimo criterio risarcitorio, indicando quale retribuzione oraria quella di 8,2278 euro che, moltiplicate per l'orario di assunzione a tempo parziale (104 mensili), comportava una retribuzione tabellare mensile lorda di 855,69 euro che, previa aggiunta delle altre voci che accedono alla retribuzione globale di fatto, lievita a 1.435,36 e, per l'intero periodo dedotto in giudizio (44 mesi comprensivi di mensilità aggiuntive), 63.155,84 euro.

Resistendo CAS, che contestava l'*an*, sotto il profilo della prescrizione, e il *quantum*, all'udienza del 23 dicembre 2019 veniva disposta consulenza contabile e la relazione veniva depositata il 6 marzo 2020.

Con sentenza n° 446 depositata in data 14 aprile 2021 il giudice di primo grado ha parzialmente accolto la domanda, condividendo i conteggi elaborati dal proprio ausiliario ma detraendone l'importo dell'*aliunde perceptum* dimostrato da CAS e liquidando pertanto un risarcimento di 37.956,94 euro oltre rivalutazione ed interessi al soddisfo e condannando CAS al rimborso delle spese.

CAS ha proposto appello con ricorso depositato in data 17 maggio 2021. Resiste la Argiri.

Firmato Da: CATARSINI BEATRICE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4ebcd41e25995e897
Firmato Da: CONTI FABIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 26e73166b701948325d49c6197a32115
Firmato Da: LUCA' TROMBETTA ANNAMARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 318813660487a1cf

N° 312/21 r.g.l.

L'odierna udienza si è svolta nelle forme di cui all'art. 221 D.L. 34 del 2020, come modificato dalla legge di conversione 77 del 2020, previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare. Nel termine loro assegnato le parti hanno depositato note di trattazione scritta.

Il giorno dell'udienza, si è celebrata la camera di consiglio, in esito alla quale è stato depositato il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il gravame non è strutturato secondo il modello suggerito dal legislatore con il D.L. n° 83 del 2012, ma si tratta di un discostamento meramente formale, essendo chiaramente indicati sia i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma (il criterio di liquidazione del risarcimento), sia le diverse ricostruzioni in fatto proposte, sia le circostanze dalle quali emergerebbero gli errori in diritto e la loro rilevanza. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. 2143 del 2015) insegna del resto che il nuovo testo dell'art. 434 c.p.c., in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impongono all'appellante soltanto di circoscrivere l'ambito del gravame, individuando i capi della sentenza da riformare argomentando il proprio dissenso. Si deve pertanto entrare nel merito.

1- Il tribunale ha innanzitutto rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendo che la stessa decorresse soltanto dalla definitiva conferma della sentenza che aveva dichiarato il diritto di Argiri all'assunzione, e dunque dal 2018. Ha poi ritenuto la responsabilità contrattuale di CAS (Cass. Sez. lav. 2295/1998) e ha accolto il criterio indicato dalla lavoratrice perché, in caso di illegittimo rifiuto di assunzione, il lavoratore ha diritto all'integrale risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 1226 e 1227 c.c. in misura pari alle retribuzioni mensili spettanti in caso di assunzione, sulla base di Cass. sez. lav. 488/2009.

Il criterio concreto adottato dal tribunale è stato quello di estendere al triennio di inadempimento una retribuzione per lavoro a tempo parziale a 104 ore come calcolata dal consulente e di detrarre la retribuzione percepita "in ragione di rapporti di lavoro in regime di full-time, intercorsi tra le stesse parti".

2- CAS ribadisce in questa sede le contestazioni sul *quantum* formulate in primo grado, invocando pronunce della giurisprudenza amministrativa che riducono l'importo del risarcimento ad un 50% della mancata retribuzione, in considerazione "del fatto che l'interessato ha impegnato le proprie energie non a favore dell'amministrazione, ma per la cura di interessi familiari, culturali e di svago."

Evidenza che questo criterio è stato adottato anche da questa Corte nella sentenza 790/2016 pronunciata nei confronti di un dipendente CAS nella medesima posizione dell'appellata.

Firmato Da: CATARSINI BEATRICE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4ebd41e25995e897
Firmato Da: CONTI FABIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 26e73166b701948325d48c6197a321f5
Firmato Da: LUCA TROMBETTA ANNAMARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 318813660487a1cf

N° 312/21 r.g.l.

Contesta poi che nella retribuzione possano essere incluse quelle voci ("festività, ferie non godute ed indennità varie") che siano connesse all'effettivo svolgimento del servizio. Fa presente che questa Corte, proprio con la sentenza 683/2018 richiamata dalla Argiri (vedi narrativa), ha escluso dal dovuto indennità di mensa, di zona, maneggio denaro, di produttività, di lavoro notturno domenicale, festività e ferie non godute.

Conclude che il consulente avrebbe dovuto considerare quale base di calcolo l'importo di 855,69 mensili aumentato soltanto della quota di tredicesima e quattordicesima, e dunque soli 1.012,57 euro (44.553,08 per le 44 mensilità). Evidenzia che, applicando la decurtazione del 50% e tolto l'*aliunde perceptum* di 17.980,00 euro, il debito residuo ammonta a soli 4.296,54 euro.

CAS contesta anche che nel risarcimento possa essere inserita la regolarizzazione della posizione contributiva. Il tribunale non ha però emesso alcuna condanna in tal senso, né c'è appello incidentale. La questione è pertanto irrilevante.

Nel presupposto che alla Argiri spetti una somma quasi irrisoria rispetto a quella invocata, CAS chiede poi ovviamente un nuovo governo delle spese con condanna della lavoratrice o quantomeno compensazione. Aggiunge che una compensazione parziale le spetterebbe persino in caso di conferma del credito liquidato dal tribunale, stante la differenza comunque ragguardevole fra questo e la somma invocata nel ricorso (63.133,84 euro) e considerato che la lavoratrice era perfettamente a conoscenza del ragguardevole *aliunde perceptum*.

3- Argiri ribatte che il criterio del 50% è stato sostenuto in alcune sentenze, ma non in altre, vertendosi in un caso di contrasto di giurisprudenza. Evidenzia che i precedenti della giurisprudenza amministrativa riguardano casi di rapporti di lavoro sottratti al pubblico impiego contrattualizzato, e che la sentenza 683/18 di questa Corte è stata oggetto di revocazione (sentenza 490/2019), mentre altri precedenti favorevoli alla tesi CAS pendono innanzi alla Cassazione.

Richiama a questo punto numerosi precedenti Cass. sez. lav. (31175/2017, 36/2016, 488/2009, 7858/2008, 2295/1998) che pareggiano il risarcimento da tardiva assunzione all'importo integrale della retribuzione.

Riguardo alle indennità che accedono al trattamento fondamentale, ribadisce in questa sede che il lavoro degli ATE è articolato in turni continui ed avvicendati e presuppone l'assegnazione di una zona di lavoro (tratta autostradale) ed indennità varie correlate alla tipologia della prestazione lavorativa che comporta anche il maneggio di denaro, e di conseguenza gli istituti contrattuali connessi a tali caratteristiche della prestazione integrano per forza il trattamento retributivo, venendo corrisposti costantemente come facenti parte della prestazione ordinaria e non connessi a circostanze straordinarie. Di conseguenza, argomenta, tali voci fanno parte della

Firmato Da: CATARSINI BEATRICE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4ebd41a25995a897
Firmato Da: CONTI FABIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 26073168b7019d83264d9c6f97e921f6
Firmato Da: LUCA TROMBETTA ANNAMARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 318613660487a1cf



N° 312/21 r.g.l.

diminuzione del patrimonio (lucro cessante) che ella ha necessariamente subito attraverso la mancata immissione in servizio.

Argiri precisa inoltre che festività e ferie non godute non sono state incluse dal consulente e pertanto non potrebbero essere in questa sede espunte.

Chiede ancora che si confermi la sottrazione dell'*aliunde perceptum* su base omogenea, e cioè lordo-lordo.

Contesta infine che le spese vadano anche solo parzialmente compensate.

4- Va premesso che nel presente giudizio non viene messa in discussione la premessa secondo la quale Argiri, in qualità di riservista, godesse di un diritto pieno all'assunzione, *a fortiori* rispetto ai numerosi casi trattati da questa Corte di riservisti che hanno invece ottenuto l'assunzione per scorrimento.

Va poi constatato che l'appellante non solleva alcuna questione riguardo l'applicabilità al caso di specie del contratto collettivo autostrade e trafori, sul quale si è basata la sentenza impugnata, e pertanto la relativa questione resta fuori dall'oggetto del presente appello.

A ciò si aggiunga che nel caso trattato da 683/18 la responsabilità della appellante è stata qualificata come extracontrattuale, mentre la sentenza qui impugnata la tratta come contrattuale e sul punto non c'è impugnazione. Solo in seguito all'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale si può parlare di un diritto alla retribuzione vera e propria e che il credito del lavoratore è di natura risarcitoria, e questa Corte, in assenza di contestazioni sul punto da parte della appellante, deve considerare la responsabilità che genera tale risarcimento come di natura contrattuale siccome esplicitamente qualificata dal tribunale.

Al diritto all'assunzione, purchè (come nel caso di specie) incondizionato e automatico, non segue una mera perdita di *chance*, ma la perdita dell'intera retribuzione. Come specificato dalla Corte Costituzionale con sentenza 303/2011 nel tema (analogo sotto questo aspetto) della mancata riammissione in servizio dopo la declaratoria di illegittimità di una clausola di tempo determinato, se il datore di lavoro potesse ridurre la prestazione si avvantaggerebbe della propria stessa omissione. L'inadempimento datoriale costituisce insomma illecito istantaneo ad effetti permanenti, da cui deriva un'obbligazione risarcitoria del danno da parte del datore nei confronti del dipendente non assunto.

La natura risarcitoria dell'obbligazione comporta indubbiamente la possibilità di applicare la regola della *compensatio lucri cum damno*, ma il tribunale ha correttamente dedotto sotto questo aspetto l'*aliunde perceptum*.

L'ulteriore impiego da parte del lavoratore delle proprie energie per attività che recano una soddisfazione di carattere morale, in assenza di una prova puntuale, non prevale automaticamente sull'effetto potenzialmente altrettanto negativo della fru-

N° 312/21 r.g.l.

strazione connessa alla privazione di un'occupazione e della mancanza di una stabile retribuzione sulla quale potere programmare la propria esistenza. Specie in realtà con conclamate difficoltà di reperimento di un'occupazione stabile, è impossibile annoverare nel notorio gli eventuali vantaggi della mancata assunzione e pertanto non si può prescindere da una contestualizzazione e personalizzazione.

La Argiri ha del resto approfittato di tutte le occasioni concessele da CAS per svolgere il medesimo lavoro nel periodo intermedio fra l'insorgenza e la concretizzazione del suo diritto all'assunzione a tempo indeterminato, tant'è che il risarcimento è stato fortemente ridotto dell'importo dell'*aliunde perceptum*.

Una valutazione equitativa che tenga conto soltanto dei vantaggi della disoccupazione senza tenere conto degli svantaggi non è dunque possibile.

Gli effetti, positivi e negativi che siano, dell'inerzia lavorativa operano oltretutto sul piano del danno non patrimoniale piuttosto che su quello patrimoniale, con tutte le conseguenti difficoltà di una valutazione oggettiva, anche solo in via equitativa, del *quantum*.

Questa Corte non nega che il datore di lavoro possa anche ottenere in linea teorica ulteriori deduzioni in base ai vantaggi che il lavoratore gode per la maggiore disponibilità di tempo, diversi dall'*aliunde perceptum*, ma non è possibile presumerli ed è necessario quantomeno un principio di prova.

È invece corretto il rilievo di CAS in ordine alla non dovutezza di quelle voci retributive che compensino prestazioni o disagi ulteriori rispetto a quello naturalmente connessi al rapporto. Ciò impone di escludere le indennità di mensa, di lavoro notturno e domenicale.

Ferie e festività non godute, come evidenziato dalla Argiri, non sono state invece oggetto di condanna.

Quanto alle indennità di zona e di maneggio denaro, nei precedenti citati da CAS non risulta sia stato fatto presente dalla parte interessata, come accade invece nel caso di specie, che si tratta di indennità necessariamente connesse alla prestazione. La prima è infatti la conseguenza ineludibile dell'assegnazione del dipendente ad una determinata tratta, mentre la seconda, in relazione alle mansioni di (ATE), cioè di casellante, sono *in re ipsa* a meno di volere immaginare un ATE che non possa riscuotere pedaggi. L'indennità lavori complementari, a sua volta, per affermazione della Argiri non specificamente contestata e confermata dal testo del contratto collettivo, è infine un *naturale negotii* per i dipendenti che operino nell'ambito dell'esazione.

In definitiva, la Argiri, una volta assunta come ATE, non poteva che svolgere funzioni che avrebbero comportato tali indennità. Sotto questo aspetto CAS non svolge alcuna contestazione puntuale.

8- CAS ha proposto la rideterminazione del debito ove si fosse dovuta accogliere

Firmato Da: CATARSINI BEATRICE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 46bd41e25995e897
Firmato Da: CONTI FABIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 26973168b70194832549c8f87a321E
Firmato Da: LUCA TROMBETTA ANNAMARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 318813660487a1cf



N° 312/21 r.g.l.

integralmente la sua tesi, ma non ha indicato specificamente gli importi che andrebbero detratti per le singole voci. L'appellante non ha poi neanche chiesto disporsi una consulenza contabile ulteriore se non "ove occorra", dimostrando pertanto di non contestare i conteggi operati dal consulente, ma solo l'inclusione di alcune delle voci.

Il debito dell'appellante può pertanto essere facilmente rideterminato attraverso l'espunzione delle voci retributive non dovute, come calcolate dal consulente del tribunale, ricavabili dalla tab. A allegata alla relazione.

In particolare, dal dovuto andranno espunti 1.587,43 euro per indennità di mensa, 2.720,13 per notturno, 1.295,30 per domenicale e 269,85 per maggiorazione festività, e dunque complessivamente 5.872,71 euro. Il credito della appellata è pertanto pari a (37.956,94 - 5.872,71) 32.084,23 euro.

Non vi è dunque un grande spostamento rispetto all'assetto di interessi emerso dalla sentenza del primo grado, rimanendo la prevalente soccombenza di CAS, che deve pertanto rimborsare le spese. La limatura, pur sempre non irrisoria, consente tuttavia una compensazione in ragione di un quinto.

Va applicato il quarto scaglione, avuto riguardo all'entità del *decisum*, con valori vicini a quelli medi.

In presenza delle dichiarazioni di rito va disposta la chiesta distrazione.

P.Q.M.

la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 17 maggio 2021 dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, contro Argiri Luciana, avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 446 pubblicata in data 14 aprile 2021, in parziali accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma:

1- esclude dal computo del credito spettante alla Argiri le indennità di mensa, lavoro notturno, lavoro domenicale e la maggiorazione festività, come indicate dal consulente del tribunale nell'all. A della propria relazione, rideterminando la sorte capitale in 32.084,23 euro;

2- condanna l'appellante a rimborsare all'appellata quattro quinti delle spese di lite del doppio grado, liquidando l'intero di quelle del primo grado nello stesso importo già indicato dal tribunale e l'intero delle spese di appello in 6.900,00 euro, tutte oltre i.v.a., c.p.a. e generali, e disponendo la distrazione in favore del procuratore anti-statario avv. Giuseppe Tribulato.

Messina 15 novembre 2022

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Fabio Conti)

IL PRESIDENTE
(dott. Beatrice Catarsini)

CORTE D'APPELLO DI MESSINA - SEZ. LAVORO

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
CON O SENZA ALLEGATI

Messina, il 18/11/22
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa A. Lucia Tombetta

Comunicazioni / Notifiche
Inviate telematicamente
ed ottenute ricevute
in data 18/11/22

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO



CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione Lavoro

Sentenza N. 864/2022

R.G. N. 312/2021

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO

a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale estratto dal fascicolo telematico che si rilascia per la prima volta in **FORMA ESECUTIVA**

A RICHIESTA dell'Avv. GIUSEPPE TRIBULATO

NELL'INTERESSE DELLA PARTE ARGIRI LUCIANA E DELL'AVV. GIUSEPPE TRIBULATO QUALE DISTRATTARIO- RECUPERO CONGIUNTO

Messina, li 13.12.2022



LUCA TROMBETTA
ANNAMARIA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
13.12.2022
11:07:46 UTC

Il Funzionario Giudiziario

dott. A. Lucà Trombetta

(Firmato digitalmente)

Copia esecutiva informatica, che si rilascia, esente dal pagamento dei diritti di copia previsti dal D.P.R. 115/2002 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 23, comma 9 bis, del D.L. n. 137 del 28.10.2020, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, nonché della Circolare m_dg.DAG.04/02/202.0024494.U del 04.02.2021 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale per gli Affari Interni - Ufficio I - Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile - di cui al prot. 1124 del 5.02.2021 Corte Appello Messina.

Ai sensi dell'art. 476 c.p.c. permane il divieto di spedire più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.



Consorzio Autostrade Siciliane
Posta in Entrata

28 MAG. 2021

DIR. GEN. D.A. D.A.T.E.

Cait + Pers.



Copia

4238

235

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. 15965

del 31-05-2021 Sez. A



TRIBUNALE DI PATTI

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,

All'udienza del 14.04.2021, tenutasi con le forme della trattazione scritta, ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 1257/2019 R.G. e vertente

TRA

Argiri Luciana (C.F. RGRLCN65B52B695P), nata a Capri Leone, il 12/02/1965, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tribulato, che la rappresenta e difende come da procura in atti;

RICORRENTE

CONTRO

C.A.S. - Consorzio per le Autostrade Siciliane, c.f. 01962420830, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Contrada Scoppo, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Caruso, c.f. CRSGNN50A11F158N, come da procura in atti.

RESISTENTE

OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 9.05.2019, Argiri Luciana conveniva in giudizio il C.A.S. - Consorzio per le Autostrade Siciliane, nella persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo che:

- in data 24 aprile 2003 il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) pubblicava nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana un avviso pubblico per la formazione di una



- graduatoria di personale con la qualifica di ATE (Agente Tecnico Esattore) statuendo testualmente, all'art. 2, che “..la graduatoria verrà utilizzata distintamente sia per l'assunzione di ATE in posizione di stagionale a tempo determinato che di part-time a tempo indeterminato, assegnando la precedenza secondo l'ordine della graduatoria stessa”;
- con Deliberazione n. 126 del 03/07/2003, veniva approvata la graduatoria de qua, cui seguiva la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/Comm del 12/05/2005, con la quale il CAS assumeva in servizio n. 49 ATE part-time a tempo indeterminato, individuando i beneficiari nei primi 49 ATE della graduatoria, senza applicare alcuna riserva di legge;
 - a seguito impugnazione dell'anzidetta delibera, il Tribunale di Messina, con sentenza n. 301/2008, previa disapplicazione della Delibera n. 49/Comm. del 12.05.2005 (data di presa di servizio dei 49 ate), accertava e dichiarava il diritto anche della odierna ricorrente a beneficiare delle riserve spettanti agli articolisti e agli l.s.u., ordinandone l'assunzione alle dipendenze del CAS;
 - il Consorzio per le Autostrade Siciliane immetteva quindi in servizio tutti i ricorrenti del predetto giudizio con decorrenza 01 luglio 2008 con contratto a tempo indeterminato, qualifica di ate, part-time, livello “C” del proprio contratto aziendale.
 - la sentenza n. 301/2008 del Tribunale di Messina veniva confermata dalla sentenza n.350/2012 della Corte di Appello di Messina e da ultimo con la sentenza n. 8558/18 della Corte di Cassazione.

Tanto premesso, la ricorrente sosteneva l'illegittimità del comportamento del Consorzio resistente, che, nel disattendere i diritti dei c.d. riservisti, aveva ingiustamente compromesso il loro diritto al lavoro sin dal 2005, impedendo loro di percepire il trattamento retributivo legittimamente spettante e il godimento della corretta anzianità di servizio sotto il profilo contributivo.

Chiedeva, pertanto, l'accertamento del proprio diritto alla decorrenza giuridica ed economica della propria assunzione a far data 12/05/2005 e la condanna al risarcimento dei conseguenti danni patiti per la ritardata assunzione, commisurati al complessivo trattamento stipendiale contrattuale lordo percepito da un ate part-time, pari a € 63.155,84.

Il C.A.S., nella persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva in giudizio con memoria del 26.08.2019, con la quale eccepiva, anzitutto, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito rivendicato.

In ogni caso, rilevava che, in virtù del principio dell'effettività della prestazione giuridica, la ritardata costituzione del rapporto non comporterebbe il diritto alla retribuzione, in quanto la *fictionis* della retrodatazione non potrebbe fare considerare come avvenuta la prestazione del servizio.



Deduciva, altresì, che, in caso di accertamento del danno allegato dalla ricorrente, avrebbe dovuto essere detratto l'aliunde perceptum, goduto in forza dell'attività lavorativa dalla stessa prestata in favore del Consorzio durante alcune mensilità degli anni 2005, 2006 e 2007.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Indi, dopo l'istruzione e la discussione, la causa veniva decisa all'odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è da ritenersi parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.

Oggetto della presente controversia è l'accertamento della sussistenza del diritto della ricorrente ad ottenere la decorrenza giuridica ed economica della propria assunzione a far data 12/05/2005 e del conseguente diritto al risarcimento del danno subito per la ritardata costituzione del rapporto di lavoro con l'ente resistente.

La pretesa azionata trova la sua ragione d'essere nella statuizione contenuta nella sentenza n. 301/2008, divenuta definitiva, con la quale è stato accertato il diritto dell'odierna ricorrente alle riserve di legge previste dall'avviso pubblico del 24 aprile 2003 istituito dal C.A.S., per la metà dei posti previsti – sentenza a cui l'ente resistente ha dato esecuzione, con la stipulazione del contratto, solo in data 1 luglio 2008.

A fronte di ciò, secondo la ricorrente, la tardiva costituzione del rapporto di lavoro, a cui la stessa aveva diritto sin dall'epoca della deliberazione di assunzione del 12/05/2005, le avrebbe causato rilevanti danni economici, dovuti alla mancata percezione del trattamento stipendiale spettante e al godimento della corretta anzianità contributiva, attribuibili, quindi, ad un inadempimento contrattuale dell'ente datore di lavoro.

Orbene, tale tesi appare fondata.

Va premesso che la responsabilità invocata in ricorso deve ritenersi di natura contrattuale, laddove essa deriva dall'inadempimento di uno specifico obbligo giuridico preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto.

Nel caso di specie, infatti, l'ente resistente ha agito in violazione delle specifiche regole poste dal D.lgs. n. 468/97 e dalla L.R. n. 27/91, che avevano espressamente previsto una riserva di legge per la particolare categoria degli articolisti ed LSU pari al 50% delle assunzioni a tempo indeterminato a cui avrebbero dato luogo.

Ciò posto, una volta accertato il diritto della ricorrente alla suddetta riserva di legge, sancito nella sentenza n. 301/2008, passata in giudicato, deve parimenti concludersi per la sussistenza di una responsabilità di tipo contrattuale in capo all'ente datore di lavoro che, escludendo *ab origine*, illegittimamente, la Argiri dalla graduatoria degli aventi diritto alle assunzioni, non le avrebbe

- 2) Condanna il C.A.S. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore della ricorrente della somma complessiva di € 37.956,94, oltre rivalutazione ed interessi e fino al soddisfo.
- 3) Condanna parte resistente a pagare alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 259 per spese ed € 4.800,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge. Pone le spese di CTU definitivamente a carico del C.A.S..

Patti, 14/04/2021.

Il Giudice Unico del Lavoro


dr. Fabio Licata

REPUBBLICA ITALIANA - In nome della Legge comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

E' spedizione in forma esecutiva conforme al suo originale, (copia analogica autentica di provvedimento informatico, sottoscritto digitalmente dal giudice e depositato in data 14/4/2021, estratta dai sistemi informatici di cancelleria) che si rilascia per la prima volta all'Avv. GIUSEPPE

TRIBUCATO
nell'interesse di ARRICCI LUCIANA Patti 615602

IL CANCELLIERE
B. GENTILE



02
01

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte D'Appello di Messina ho notificato il suesteso atto a:

- CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Contrada Scoppo 98124 Messina.

a mani del sig. *Mufe l*
.....
impiegato, incaricato di ricevere le
notifiche

Mu 28/05/2021

IL FUNZIONARIO U.N.E.P.
presso la Corte d'Appello di Messina
Dot. *Francesco Russo*

2



Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Gestione Contenzioso
24/19

DECRETO DIRIGENZIALE N. 8p /DA del 23 FEB 2023

Oggetto: Contenzioso ARGIRI LUCIANA c/ CAS. Sentenza 864/2022 della Corte d'Appello di Messina –Sez. Lavoro. **Liquidazione delle sole spese legali al distrattario Avv. Giuseppe Tribulato .**

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel contenzioso dinnanzi alla Corte d'Appello di Messina Sez. Lavoro R.F.312/2021 tra le parti Argiri Luciana cod. fisc. RGRLCN65B52B695P C/ CAS è stata emessa la Sentenza n. 864/22 del 15/11/2022, che si allega e che ha condannato questo Ente al pagamento a favore della dipendente della somma di € 32.084,23 per differenze stipendiali oltre interessi e rivalutazione , oltre al rimborso delle spese legali di primo grado mentre quelle del giudizio di appello vanno distratte in favore del legale Avv. Giuseppe Tribulato;

Che non avendo ricevuto il pagamento nei termini la Sig.ra Argiri ha avviato azione esecutiva ottenendo l'assegnazione delle somme per sorte capitale ed interessi giusta Ordinanza di Assegnazione del 18/1/2023 del Tribunale di Messina RGE 260/2022;

Che per il completo adempimento della suddetta Sentenza occorre procedere alla liquidazione delle spese di giudizio pari ad € 5.810,14 (pari ai 4/5 di € 7.262,60 per il primo grado) ed € 8.054,34 (pari ai 4/5 di € 10.067,80 per il giudizio di Appello) per complessivi € 13.864,37 da distrarre in favore del legale avv. G. Tribulato come da prospetto in calce;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità ;

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA


Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere Atto** della Sentenza n. 864/2022 del 18/11/2022 della Corte d'Appello di Messina - Sez. Lavoro, emessa in favore della Sig.ra Argiri Luciana e del suo parziale adempimento a seguito di azione esecutiva con assegnazione delle somme in favore della stessa ;
- **Impegnare** la somma di € 13.864,56 per spese legali sul capitolo n. 131 denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", del redigendo bilancio 2023/2025, che presenta la relativa disponibilità ;

- **Effettuare** in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento della somma di € 13.864,56 al lordo di IVA e R.A. come da prospetto in calce, in favore del legale distrattario, avv. GIUSEPPE TRIBULATO nato a Catania il 28/11/1969 cod. fisc. TRBGPP69S28C351W con studio in Messina Via F. Bisazza n. 30, mediante accredito sul c/c IBAN IT65E 03069 16502 019157 090159 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Uff. Personale e all' Ufficio Finanziario e di Ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza:

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti



Il Dirigente Amministrativo f.f.

Dott. Walter Zampogna




Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi



Sentenza 864/2022 Corte d'Appello di Messina - Sez. Lavoro		
Avv. Giuseppe Tribulato		

Spese non impon.		€ 207,20
Onorari		€ 9.360,00
Spese generali		€ 1.404,00
CPA		€ 430,56
Tot. Imponibile		€ 11.194,56
IVA 22%		€ 2.462,80
Tot. Fattura		€ 13.864,56
Ritenuta d'acconto 20% su €	10.764,00	€ 2.152,80
Netto da liquidare		€ 11.711,76

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
07 DIC. 2021		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

STUDIO LEGALE
 avv. Giuseppe Tribulato
 Via Felice Bisazza n. 30
 98122 MESSINA Tel. 090 675520
 Cod. Fisc. TRBGPP69S28C351W
 Partita IVA n. 012540212

07 DIC 2021

3 COLA

10627

ATTO DI PRECETTO

2,3h

La sig.ra ARGIRI LUCIANA nata a Capri Leone il 12.02.1965 (codice fiscale RGRLCN65B52B695P), elettivamente domiciliata in Messina, via Felice Bisazza n. 30, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Tribulato (codice fiscale TRBGPP69S28C351W; tel 090675520; fax: 0906010208; PEC; studiotribulato@pec.giuffre.it) che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce al presente atto;

NON RISULTA NOTIFICATA
 con FORMULA ESECUTIVA premesso che

- con Sentenza n. 446/2021 (RG. n. 1257/2019) depositata in data 14.04.2021 il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, accertava e dichiarava il diritto della istante alla retrodatazione ai fini giuridici ed economici della sua assunzione presso il Consorzio per le Autostrade Siciliane (codice fiscale 01962420830), a far data 12-05.2005 e condannava il predetto CAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra Argiri Luciana a titolo di risarcimento del danno della somma complessiva di € 37.956,94, oltre rivalutazione e interessi fino al soddisfo nonché alla refusione delle spese di lite liquidate in € 259,00 per spese ed € 4.800,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa nonché alle spese di CTU;
- che la suddetta sentenza veniva rilasciata con formula esecutiva in data 06.05.2021 e notificata in data 28.05.2021;
- che nessun effetto sortiva la pec del 21 giugno 2021 di pagamento e quantificazione del dovuto;
- che è intendimento dell'odierna istante agire in via esecutiva per il recupero di quanto dovuto, non avendo ad oggi ricevuto alcun pagamento;

tutto ciò premesso e ritenuto, l'istante rappresentata e difesa come sopra,

INTIMA E FA PRECETTO

al CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (codice fiscale 01962420830), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso la sede legale in Contrada Scoppo, Messina (PEC: autostradesiciliane@posta-cas.it), di pagare all'intimante entro il termine di 10 giorni dalla notificazione del presente atto le seguenti somme:

- per sorte capitale: € 37.956,94
- interessi legali dal 12.05.2005 al 22.11.2021 € 8.756,89

Consorzio per le
 AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. 38151
 del 07-12-2021 Sez. A



- spese giudiziali	€	4.800,00
- totale spese ed onorari di precetto	€	405,00
- rimborso spese generali (15%)	€	780,75
- CPA (4%)	€	239,43
- IVA (22%)	€	1.369,53
- spese esenti (contributo unificato)	€	259,00
<u>- spese esenti (acconto CTU)</u>	<u>€</u>	<u>380,64</u>
Totale dovuto	€	54.948,18


salvo errore di calcolo e/o omissione, oltre interessi sino al soddisfo, le spese di notificazione del presente atto e le altre spese e compensi successivi con inerenti IVA e CPA come per legge.

Con espresso avvertimento che, in difetto di pagamento nel termine suindicato di dieci giorni dalla notificazione del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata nei modi e nei termini di legge, anche presso terzi e che, ex art. 13 D.L. 83/2015, il debitore, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Il presente atto di precetto è stato redatto a mente di quanto disposto dal D.M. 55/2014 per lo scaglione da € 52.000,01 ed € 260.000,00.

Messina, 22.11.2021

avv. Giuseppe Tribulato



STUDIO LEGALE

Avv. Giuseppe Tribulato

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

PROCURA AD LITEM

La sottoscritta sig.ra ARGIRI LUCIANA nata a Capri Leone il 12.02.1965 (codice fiscale RGRLCN65B52B695P), conferisce il potere di rappresentanza e difesa nel procedimento contro il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (codice fiscale 01962420830), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per il pagamento delle somme riconosciute nella sentenza n. 446/2021 del Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, all'avv. GIUSEPPE TRIBULATO del Foro di Messina (codice fiscale TRBGPP69S28C351W; studio legale in Messina via Felice Bisazza n. 30, tel. 090675520; fax.: 090675369; PEC: studiotribulato@pec.giuffre.it). Con la presente procura si conferisce ogni più ampio potere di legge e, pertanto, a titolo esemplificativo, a notificare atti di precetto, presentare richieste monitorie, cautelari e di merito, domande riconvenzionali e chiamate in garanzia ed esercitare le difese in ogni fase, stato e grado del giudizio ed atti, inerenti, conseguenti e successivi ivi compresa la fase esecutiva; si conferisce altresì il potere di rinunciare agli atti del giudizio e di stipulare accordi transattivi. Dichiaro di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 196/03, e di autorizzare il trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato. Si autorizza, altresì, l'avv. Tribulato Giuseppe a nominare sostituti ed a delegare terzi per la partecipazione alle udienze.

sig.ra Argiri Luciana



per autentica
avv. Giuseppe Tribulato



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte D'Appello di Messina ho notificato il suesteso atto a:

- CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Contrada Scoppo 98124 Messina.

Handwritten signature and date:
M. Grosso Corrado
27-12-2021



4

RIEPILOGO SOMME DOVUTE

R.G. Es. n. 260/2022 del Tribunale di Messina

Ufficio Esecuzioni Mobiliari

Ordinanza di assegnazione somme del 18.01.2023

- Debitore esecutato: CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (codice fiscale 01962420830) in persona del legale rapp.te pro -tempore;

- Terzo pignorato: UNICREDIT S.p.a. (dichiarazione resa con pec del 05.08.2022 – Vostro riferimento 2022-018727); importo vincolato a disposizione di giustizia € 82.422,27 [somme lorde in totale assegnate comprese spese di esecuzione € 77.274,35].

- **1) Creditore istante: ARGIRI LUCIANA**, nata a Capri Leone (ME) il 12.02.1965 (codice fiscale RGRLCN65B52B695P); somme assegnate € 54.948,18 per le causali indicate nell'atto di precetto notificato il 06.12.2021 di cui si allega copia. Si precisa che il titolo portato ad esecuzione dalla sig.ra Argiri Luciana veniva parzialmente modificato dalla sopravvenuta pronuncia di appello resa dalla Corte di Appello di Messina (sentenza n. 864/2022 di cui si allega copia) che rimodulava la sorte capitale dovuta in € 32.084,23 (anziché € 37.956,94 indicata in precetto) e distraeva le spese legali dei giudizi di merito a favore dello scrivente avv. Giuseppe Tribulato quale anticipatario. Pertanto la sig.ra Argiri Luciana chiede il pagamento della minore somma pari ad € 32.084,23 (per capitale) + € 9.111,92 (solo rivalutazione monetaria sul predetto capitale) + € 590,94 (onorari di precetto) + € 380,64 (spese esenti per acconto CTU riportate in precetto) = € 42.167,73 quale somma ad oggi dovuta alla sig.ra Argiri Luciana; si chiede di operare la ritenuta d'acconto irpef sulla somma di € 41.196,15 (irpef 20% pari ad € 8.239,23) come da autocertificazione in allegato e di effettuare il pagamento della somma netta dovuta pari ad € 33.928,50 sulle seguenti coordinate bancarie intestate alla sig.ra Argiri Luciana: IBAN: IT89Z0102082100000300605257;

- **2) Creditori intervenuti: LO MUTO GIOVANNI** nato a Vibo Valentia il 02.01.1963 (codice fiscale LMTGNN63A02F537B), **LO MUTO FEDERICA** nata a Messina il 15.10.1988 (codice fiscale LMTFRC88M55F158X) e **LO MUTO GIULIA** nata a Messina il 11.01.1994 (codice fiscale LMTGLI94A51F158E) n.q. di eredi di MAZZA ANNUNZIATA nata a Messina il 12.02.1961 (codice fiscale MZZZNN61B52F158X) e deceduta in Messina 16.11.2014; somme assegnate € 1.324,39 quali spese legali liquidate nella sentenza 636/2020 della Corte di Appello di Catania; si allega la delega all'incasso a favore del sottoscritto, avv. Giuseppe Tribulato nato a Catania il 28.11.1969 (TRBGPP69S28C351W), quale difensore anticipatario, firmata da tutti i predetti assegnatari che pertanto autorizzano il pagamento diretto a favore del sottoscritto con

bonifico da effettuarsi sulle coordinate bancarie indicate in calce ai preavvisi di parcelle che parimenti allego (totale pari ad € 1.115,61 al netto della ritenuta d'acconto irpef esposta);

- **3) Creditore intervenuto: MIANO ANTONIA** nata a Barcellona P.G. (ME) il 30.12.1971 (codice fiscale MNINTN71T70A638L); somma assegnata € 688,53 quali spese legali ed accessori riconosciuti nel D.I. n. 287/2022 del Tribunale di Messina; si allega la delega all'incasso a favore del sottoscritto, avv. Giuseppe Tribulato nato a Catania il 28.11.1969 (TRBGPP69S28C351W), quale difensore anticipatorio, firmata dalla predetta che pertanto autorizza il pagamento diretto a favore del sottoscritto con bonifico da effettuarsi sulle coordinate bancarie indicate in calce al preavviso di parcella che parimenti allego (€ 580,00 al netto della ritenuta d'acconto irpef esposta);

- **4) Creditore intervenuto: ARRIGO DONATELLA** nata a Barcellona P.G. (ME) il 22.10.1966 (codice fiscale RRGDTL66R62A638P); somma assegnata € 3.994,33; l'intera somma de qua non è soggetta a ritenuta irpef come da autocertificazione di cui si allega copia; si chiede di effettuare il pagamento con bonifico sulle seguenti coordinate bancarie intestate alla sig.ra Arrigo Donatella: IBAN: IT46F0306982072004296770116;

- **5) Creditore intervenuto: DE GAETANO GIUSEPPE FRANCESCO** nato a San Filippo del Mela (ME) il 02.03.1967 (codice fiscale DGTGPP67C02H842O); somma assegnata € 370,00; l'intera somma de qua non è soggetta a ritenuta irpef come da autocertificazione di cui si allega copia; si chiede di effettuare il pagamento con bonifico sulle seguenti coordinate bancarie intestate alla sig. De Gaetano Giuseppe Francesco: IBAN: IT78V0100582370000000002817;

- **6) Creditore intervenuto: LA MALFA CARMELA** nata a Castoreale (ME) il 14.05.1964 (codice fiscale LMLCML64E54C347T); somma assegnata € 2.525,35; l'intera somma de qua non è soggetta a ritenuta irpef come da autocertificazione di cui si allega copia; si chiede di effettuare il pagamento con bonifico sulle seguenti coordinate bancarie intestate alla sig.ra La Malfa Carmela: IBAN: IT24I03069822921000000003976;

- **7) Creditore intervenuto: PINO TERESA,** nata a Tripi (ME) il 18.11.1957 (codice fiscale PNITRS57S58L431D); somma assegnata € 7.145,46; l'intera somma de qua non è soggetta a ritenuta irpef come da autocertificazione di cui si allega copia; si chiede di effettuare il pagamento con bonifico sulle seguenti coordinate bancarie intestate alla sig.ra Pino Teresa: IBAN: IT92R0200882071000300566011;

- **8) Creditore intervenuto: GIUNTA ANNA,** nata a Milazzo (ME) il 29.04.1956 (codice fiscale GNTNNA56D69F206X); somma assegnata € 5.196,92; l'intera somma de qua non è soggetta a ritenuta irpef come da autocertificazione di cui si allega copia; si chiede di effettuare il pagamento

DA 237/22 € 6.816,72
6) PINO TERESA, nata a Tripi (ME) il 18.11.1957 (codice fiscale PNITRS57S58L431D), per un credito di € 7.145,46 risultante da atto di precetto notificato al CAS in data 01.04.2022 in virtù del D.I. n. 315/2021 RG 2079/2021 del Tribunale di Messina sez. lavoro, spedito con formula esecutiva in data 20.10.2021. *PUTINATO 125 del 30/1/2023 € 6.816,72 in B. n. 20/1/23*

7) GIUNTA ANNA, nata a Milazzo (ME) il 29.04.1956 (codice fiscale GNTNNA56D69F206X), per un credito di € 5.196,92, risultante da atto di precetto notificato al CAS in data 01.04.2022 in virtù del D.I. n. 355/2021 RG 2077/2021 del Tribunale di Messina sez. lavoro, spedito con formula esecutiva in data 14.02.2022. *DA 232/22 € 5.105,60 NO PAGATO*

considerato che il terzo esecutato, a seguito di contestazione della prima dichiarazione, ha reso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., avente contenuto positivo;

liquidate le spese di esecuzione in € 9.500,00, oltre 15% spese generali, I.V.A., C.P.A., da distrarsi a favore dell'avv. Giuseppe Tribulato e spese di registrazione, se dovute,

Visti gli artt.552 e ss. C.p.c.

ASSEGNA

TOT. 9005,82

In pagamento all'avv. Giuseppe Tribulato ed ai menzionati creditori, salvo esazione, la somma che il terzo pignorato ha dichiarato di dovere al debitore esecutato, fino al totale soddisfo delle spese di esecuzione e del credito per cui si procede, come sopraindicati.

Ordina al terzo di provvedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza.

DICHIARA

Il terzo esecutato libero da ogni obbligo per la somma che verserà al creditore contro rilascio di relativa quietanza;

DISPONE

Lo svincolo della somma che eventualmente residua dopo il soddisfacimento del credito per cui si procede.

DICHIARA

Estinta la procedura esecutiva e autorizza il creditore al ritiro dei titoli.

Messina, 18/01/2023

Il Giudice
(Avv Massimo Morgia).

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
15 FEB. 2023		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

Spett.le CONSORZIO AUTOSTRADE
SICILIANE
CONTRADA SCOPPO
98122 MESSINA (ME)

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 5935
del 20-02-2023 Sez. A



Roma, 06/02/2023

Pignoramento presso terzi 2022-018727 (da citare in ogni comunicazione)

ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE notificata il 24/01/2023

Tribunale di MESSINA - R.G. n. 260/2022

Procedente

- ARGIRI LUCIANA

Debitore esecutato: CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE UBIS-TESORERIE ENTI PALERMO 1

Terzo pignorato UniCredit SpA - C. F. e P. Iva 09976231002

COMUNICAZIONE AL DEBITORE DA PARTE DEL TERZO PIGNORATO

Ai sensi del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 34755/2010, attuativo delle disposizioni concernenti l'effettuazione di una ritenuta a titolo d'acconto del 20 per cento sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art. 21, c. 15, della L. n. 449 del 27.12.1997, come modificato dall'art. 15, c. 2, del D.L. n. 78 del 1.7.2009, si

COMUNICA

che è stato corrisposto al creditore pignoratizio Sig./Soc ARGIRI LUCIANA C.F. RGRLCN65B52B695P l'importo netto di Euro 33.928,50.

Di cui:

Importo non soggetto a ritenuta

Importo soggetto a ritenuta d'acconto del 20 per cento

Importo ritenuta operata

Euro	971,58
Euro	41.196,15
Euro	8.239,23
NETTO	33.928,50

Lo so *ARGIRI LUCIANA*

che è stato corrisposto al creditore pignoratizio Sig./Soc ARRIGO DONATELLA C.F. RRGDTL66R62A638P l'importo netto di Euro 3.994,33.

Di cui:

Importo non soggetto a ritenuta

Importo soggetto a ritenuta d'acconto del 20 per cento

Importo ritenuta operata

Euro	3.994,33
Euro	0,00
Euro	0,00

che è stato corrisposto al creditore pignoratizio Sig./Soc DE GAETANO GIUSEPPE FRANCESCO C.F. DGTGPP67C02H842O l'importo netto di Euro 370,00.

Di cui:

Importo non soggetto a ritenuta

Importo soggetto a ritenuta d'acconto del 20 per cento

Importo ritenuta operata

Euro	370,00
Euro	0,00
Euro	0,00

che è stato corrisposto al creditore pignoratizio Sig./Soc LA MALFA CARMELA C.F. LMLCML64E54C347T l'importo netto di Euro 2.522,35.

Di cui:

Importo non soggetto a ritenuta

Importo soggetto a ritenuta d'acconto del 20 per cento

Importo ritenuta operata

Euro	2.522,35
Euro	0,00
Euro	0,00

UNICREDIT SPA - CONFIDENTIAL



che è stato corrisposto al creditore pignoratizio Sig./Soc PINO TERESA C.F. PNITRS57S58L431D l'importo netto di Euro 7.145,46.

Di cui:

Importo non soggetto a ritenuta	Euro	7.145,46
Importo soggetto a ritenuta d'acconto del 20 per cento	Euro	0,00
Importo ritenuta operata	Euro	0,00

che è stato corrisposto al creditore pignoratizio Sig./Soc GIUNTA ANNA C.F. GNTNNA56D69F206X l'importo netto di Euro 5.196,92.

Di cui:

Importo non soggetto a ritenuta	Euro	5.196,92
Importo soggetto a ritenuta d'acconto del 20 per cento	Euro	0,00
Importo ritenuta operata	Euro	0,00

che è stato corrisposto al creditore pignoratizio Sig./Soc TRIBULATO GIUSEPPE C.F. TRBGPP69S28C351W l'importo netto di Euro 13.372,26.

Di cui:

Importo non soggetto a ritenuta	Euro	3.363,10
Importo soggetto a ritenuta d'acconto del 20 per cento	Euro	12.511,45
Importo ritenuta operata	Euro	2.502,29

Distinti Saluti.

RACCOMANDATA

UNICREDIT SPA

UniCredit S.p.A.
MESSINA VIA CARIBALDI
Via Giuseppe Caribaldi, 102
98122 Messina ME

UNICREDIT SPA - CONFIDENTIAL

(Ebolino 1)

6

DENOMINAZIONE AZIENDA Consorzio per le Autostrade Siciliane C.F. 01962420830 CONTRADA SCOPPO , 98100 MESSINA (ME)					MESE RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023 aggiuntiva SEDE LAVORO MESSINA				
COGNOME E NOME ARGIRI LUCIANA			CODICE FISCALE RGRLCN65B52B695P		MATRICOLA 3706	Q.I. 0	C.C. 3		
QUALIFICA DESCRITTIVA Agente Tecnico Esattore		GG.INPS	FERIE SPETTANTI	FERIE GODUTE	FERIE RESIDUE	DATA NASCITA 12/02/65	DATA ASSUNZ. 01/07/08	ASSUNZ.GIURIDICA 01/07/08	Categoria C
ORE LAVORATE	GG.LAV.	ORE RETRIB.	GG.DETR.	N.SETT.	POS.ECON. C8	INAIL	POSIZIONE INAIL 00871119969	CODICE INDIVIDUALE INPS	N.DIP. 3706
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE									
Stip. Base	1.760,70		Contingenza	531,61		Incr. Tabellare	51,02		
Retr. Individ. Anzianita	204,38		EDR	10,33		Elem. Diff. Retribuzione	46,18		
									TOTALE 2.604,22
CODICE	DESCRIZIONE VOCE	ORE/GIORNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTI FIGURATI	COMPETENZE	TRATTENUTE			
2401	differenze salariali a tass. separata				32.084,23				
7503	TFR Accantonamento Mens.	13,50	32.084,23000	2.376,61					
Ultimo scatto di anzianita' il 01-07-2022 (N. Scatti=8) prossimo scatto il 01-07-2024									
NOTE	DESCRIZIONE IMPONIBILI PREVIDENZIALI			IMPONIBILI	%				
Accredito in C/C Bancario	Inpdap Dip. ARR.			32.084,23	8,8500	2.839,45			
IBAN:	Addiz.Arr. Inpdap Dip			32.084,23	1,0000	320,84			
IT15M010208210000000355151	ENPDEP Arretrati Dip			32.084,23	0,0270	8,66			
	Imponibile Inail			32.084,00					
	Fondo P/C Arretrati			32.084,23	0,3500	112,29			
	Totale Rit.Prev.Tass.Sep					3.281,24			
DESCRIZ.IMPONIBILE FISCALE	IMPONIBILE	Scaglione 23%	Scaglione 25%	Scaglione 35%	Scaglione 43%	Importo			
Imp. Tass. Separata	28.802,99	27,77%				7.998,59			
IMPONIBILE IND.FINE RAPPORTO	RIDUZIONI	DETRAZIONI		IMPORTO NETTO	PERC.IMPOSTA				
IMPOSTA LORDA	DETR. LAV. DIP.	DETR. CONIUGE	DETR. FIGLI	DETR. ALTRI FAM.	ULTER. DETR.	ULT.DETR. DL 3/2020	TOT. DETR.	IMPOSTA NETTA	
33.570,75			35,67		9.846,42				
PROGR.IMPO.FISCALE	DED.FISCALI/RIDUZ.	PROGR.IMP.LORDA	DETR.A CONGUAGLIO	IMPOSTA DOVUTA	IMPOSTA PAGATA	CONG. CREDITO	CONG. DEBITO	TOTALE IRPEF DA PAGARE	
		9.882,09							
DATA LICENZ.	TOT.COMPETENZE	TOT TRATT.PREV.FISC.	TRATT.SINDACATO	TRATT. SUL NETTO	TOT.TRATTENUTE	ARR.PREC.	ARR.ATTUALE	NETTO A PAGARE	
	32.084,23	11.279,83			11.279,83			20.804,40	
NOTE									
Indirizzo Email: argiriluciana@virgilio.it									
Reparto: 40 - Esazione Brolo U.O.: - Zona al 6,85									

CEDOLINO 2/ (7)

DENOMINAZIONE AZIENDA Consorzio per le Autostrade Siciliane C.F. 01962420830 CONTRADA SCOPPO, 98100 MESSINA (ME)					MESE RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023 aggiuntiva SEDE LAVORO MESSINA				
COGNOME E NOME ARGIRI LUCIANA			CODICE FISCALE RGRLCN65B52B695P		MATRICOLA 3706	Q.I. 0	C.C. 3		
QUALIFICA DESCRITTIVA Agente Tecnico Esaltore		GG.INPS	FERIE SPETTANTI	FERIE GODUTE	FERIE RESIDUE	DATA NASCITA 12/02/65	DATA ASSUNZ. 01/07/08	ASSUNZ.GIURIDICA 01/07/08	Categoria C
ORE LAVORATE	GG.LAV.	ORE RETRIB.	GG.DETR.	N.SETT. C8	POS.ECON.	INAIL	POSIZIONE INAIL 00871119969	CODICE INDIVIDUALE INPS	N.DIP. 3706
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE									
Stip. Base	1.760,70		Contingenza	531,61		Incr. Tabellare	51,02		
Retr. Individ. Anzianita	204,38		EDR	10,33		Elem. Diff. Retribuzione	46,18		
								TOTALE	2.604,22
CODICE	DESCRIZIONE VOCE	ORE/GIORNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTI FIGURATI	COMPETENZE	TRATTENUTE			
2329	Interessi Legali a Tassazione Separata				2.933,36				
2401	differenze salariali a tass. separata				32.084,23				
7503	TFR Accantonamento Mens.	13,50	32.084,23000	2.376,61					
Ultimo scatto di anzianita' il 01-07-2022 (N. Scatti=8) prossimo scatto il 01-07-2024									
NOTE	DESCRIZIONE IMPONIBILI PREVIDENZIALI	IMPONIBILI			%				
Accredito in C/C Bancario	Inpdap Dip. ARR.	32.084,23			8,8500	2.839,45			
IBAN:	Addiz.Arr. Inpdap Dip	32.084,23			1,0000	320,84			
IT15M0102082100000000355151	ENPDEP Arretrati Dip	32.084,23			0,0270	8,66			
	Imponibile Inail	32.084,00			.				
	Fondo P/C Arretrati	32.084,23			0,3500	112,29			
	Totale Rit.Prev.Tass.Sep					3.281,24			
DESCRIZIONE IMPONIBILE FISCALE	IMPONIBILE	Scaglione 23%	Scaglione 25%	Scaglione 35%	Scaglione 43%	Importo			
Imp. Tass. Separata	31.736,35	27,77%				8.813,18			
IMPONIBILE IND.FINE RAPPORTO	RIDUZIONI	DETRAZIONI		IMPORTO NETTO	PERC.IMPOSTA				
IMPOSTA LORDA	DETR. LAV. DIP.	DETR. CONIUGE	DETR. FIGLI	DETR. ALTRI FAM.	ULTER. DETR.	ULT.DETR. DL 3/2020	TOT. DETR.	IMPOSTA NETTA	
33.570,75									
PROGR.IMPO.FISCALE	DED.FISCAL/RIDUZ.	PROGR.IMP.LORDA	DETRA CONGUAGLIO	IMPOSTA DOVUTA	IMPOSTA PAGATA	CONG. CREDITO	CONG. DEBITO	TOTALE IRPEF DA PAGARE	
		9.882,09	35,67		9.846,42				
DATA LICENZ.	TOT.COMPETENZE	TOT TRATT.PREV.FISC.	TRATT.SINDACATO	TRATT. SUL NETTO	TOT.TRATTENUTE	ARR.PREC.	ARR.ATTUALE	NETTO A PAGARE	
	35.017,59	12.094,42			12.094,42			22.923,17	
NOTE									
Indirizzo Email: argiriluciana@virgilio.it									
Reparto: 40 - Esazione Brolo U.O.: - Zona al 6,85									

Celodino 3)

8

DENOMINAZIONE AZIENDA Consorzio per le Autostrade Siciliane C.F. 01962420830 CONTRADA SCOPPO, 98100 MESSINA (ME)					MESE RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023 aggiuntiva SEDE LAVORO MESSINA				
COGNOME E NOME ARGIRI LUCIANA			CODICE FISCALE RGRLCN65B52B695P		MATRICOLA 3706	Q.I. 0	C.C. 3		
QUALIFICA DESCRITTIVA Agente Tecnico Esattore		GG.INPS	FERIE SPETTANTI	FERIE GODUTE	FERIE RESIDUE	DATA NASCITA 12/02/65	DATA ASSUNZ. 01/07/08	ASSUNZ. GIURIDICA 01/07/08	Categoria C
ORE LAVORATE	GG.LAV.	ORE RETRIB.	GG.DETR.	N.SETT.	POS.ECON. C8	INAIL	POSIZIONE INAIL 00871119969	CODICE INDIVIDUALE INPS	N.DIP. 3706
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE									
Stip. Base	1.760,70		Contingenza	531,61		Incr. Tabellare	51,02		
Retr. Individ. Anzianita	204,38		EDR	10,33		Elem. Diff. Retribuzione	46,18		
									TOTALE 2.604,22
CODICE	DESCRIZIONE VOCE	ORE/GIORNI	IMPORTO UNITARIO	IMPORTI FIGURATI	COMPETENZE	TRATTENUTE			
2257	Recupero spese legali 1° grado					5.603,02			
2329	Interessi Legali a Tassazione Separata				2.933,36				
2386	Rimborso Spese Legali				6.781,80				
2401	differenze stipendiali a tass. separata				32.084,23				
7503	TFR Accantonamento Mens.	13,50	32.084,23000	2.376,61					
Ultimo scatto di anzianita' il 01-07-2022 (N. Scatti=8) prossimo scatto il 01-07-2024									
NOTE	DESCRIZIONE IMPONIBILI PREVIDENZIALI			IMPONIBILI	%				
Accredito in C/C Bancario	Inpdap Dip. ARR.			32.084,23	8,8500	2.839,45			
IBAN:	Addiz.Arr. Inpdap Dip			32.084,23	1,0000	320,84			
IT15M0102082100000000355151	ENPDEP Arretrati Dip			32.084,23	0,0270	8,66			
	Imponibile Inail			32.084,00					
	Fondo P/C Arretrati			32.084,23	0,3500	112,29			
	Totale Rit.Prev.Tass.Sep					3.281,24			
DESCRIZ.IMPONIBILE FISCALE	IMPONIBILE	Scaglione 23%	Scaglione 25%	Scaglione 35%	Scaglione 43%	Importo			
Imp. Tass. Separata	31.736,35	27,77%				8.813,18			
IMPONIBILE IND.FINE RAPPORTO	RIDUZIONI	DETRAZIONI		IMPORTO NETTO	PERC.IMPOSTA				
IMPOSTA LORDA	DETR. LAV. DIP.	DETR. CONIUGE	DETR. FIGLI	DETR. ALTRI FAM.	ULTER. DETR.	ULT.DETR. DL 3/2020	TOT. DETR.	IMPOSTA NETTA	
33.570,75									
PROGR.IMPO.FISCALE	DED.FISCALI/RIDUZ.	PROGR.IMP.LORDA	DETR.A CONGUAGLIO	IMPOSTA DOVUTA	IMPOSTA PAGATA	CONG. CREDITO	CONG. DEBITO	TOTALE IRPEF DA PAGARE	
		9.882,09	35,67		9.846,42				
DATA LICENZ.	TOT.COMPETENZE	TOT TRATT.PREV.FISC.	TRATT.SINDACATO	TRATT. SUL NETTO	TOT.TRATTENUTE	ARR.PREC.	ARR.ATTUALE	NETTO A PAGARE	
	41.799,39	12.094,42		5.603,02	17.697,44			24.101,95	
NOTE									
Indirizzo Email: argiriluciana@virgilio.it									
Reparto: 40 - Esazione Brolo U.O.: - Zona al 6,85									